

(N. 1178)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1955

Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency)

ONOREVOLI SENATORI. — L'U.N.K.R.A. (United Nations Korean Reconstruction Agency) è l'organizzazione istituita dalle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea. Ad essa hanno aderito, con contributi finanziari vari, ventotto Paesi membri dell'O.N.U. ed anche altri Paesi non membri dell'O.N.U., come la Svizzera e l'Austria. Fino ad oggi tali Paesi hanno versato all'U.N.K.R.A. oltre 100 milioni di dollari, mentre sono in corso versamenti per altri 30 milioni.

Le Nazioni Unite ed i Governi degli Stati Uniti, di Gran Bretagna e del Canada hanno ripetutamente pregato il nostro Governo di voler considerare favorevolmente la possibilità di una partecipazione finanziaria italiana all'U.N.K.R.A. per un importo corrispondente ad un milione di dollari. Data l'opportunità politica per l'Italia di non essere

assente da un'organizzazione delle Nazioni Unite cui partecipano la quasi totalità dei Paesi occidentali e del Patto Atlantico, si propone di non rimandare oltre la nostra partecipazione alla ricostruzione dell'economia coreana, riducendo, però, ad un terzo la richiesta originale di un milione di dollari e limitandola, così, ad un contributo di soli 200 milioni di lire, una volta tanto.

Nell'accordare il benessere di massima alla partecipazione italiana nella misura sopraindicata, il Ministero del Tesoro ha specificato che il nostro contributo potrà essere ripartito in ragione di lire 50 milioni per quattro esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56.

Il 15 febbraio 1955 il nostro Rappresentante alle Nazioni Unite ha già annunciato a quel Comitato Raccolta Fondi che il Governo ita-

liano si proponeva di erogare all'U.N.K.R.A. un contributo di 200 milioni di lire.

Oltre all'evidente opportunità politica, la nostra partecipazione finanziaria all'U.N.K.R.A. presenterebbe i seguenti vantaggi economici:

1° i 200 milioni di lire saranno spesi in Italia per l'acquisto di prodotti italiani per la Corea;

2° l'U.N.K.R.A. si è impegnata a fare ulteriori acquisti in Italia, pagando in dollari, per un equivalente di altri 200 milioni di lire;

3° le ditte italiane saranno ammesse a partecipare alle aste internazionali dell'U.N.K.R.A. dalle quali sono state finora escluse.

In definitiva, la partecipazione italiana alla U.N.K.R.A. si rende necessaria per permettere alla nostra industria di entrare in condizioni favorevoli nel mercato coreano, da cui essa è ancora assente, mercato che nell'attuale momento è di particolare interesse date le ingentissime somme che vengono spese dal Governo americano e dall'U.N.K.R.A. per la ricostruzione della Corea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in ragione di lire 50 milioni annue, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 50 milioni afferente all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.